



COMUNE DI MODENA

N. 5/2021 Registro Deliberazioni di Consiglio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 11/02/2021

L'anno duemilaventuno in Modena il giorno undici del mese di febbraio (11/02/2021) alle ore 17:05, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno (1° convocazione)

A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18, secondo i criteri previamente fissati dal Presidente con nota prot. 82479 del 25/03/2020. Le votazioni della presente seduta si sono svolte anche per appello nominale.

Hanno partecipato alla seduta:

Sindaco Muzzarelli Gian Carlo	Presente in aula consiliare
Presidente Poggi Fabio	Presente in aula consiliare
Vice Pres. Prampolini Stefano	Assente
Aime Paola	Presente in videoconferenza
Baldini Antonio	Assente
Bergonzoni Mara	Presente in videoconferenza
Bertoldi Giovanni	Presente in aula consiliare
Bosi Alberto	Presente in aula consiliare
Carpentieri Antonio	Presente in aula consiliare
Carriero Vincenza	Presente in videoconferenza
Cirelli Alberto	Presente in videoconferenza
Connola Lucia	Presente in videoconferenza
De Maio Beatrice	Presente in videoconferenza
Fasano Tommaso	Presente in aula consiliare
Forghieri Marco	Presente in videoconferenza
Franchini Ilaria	Presente in aula consiliare
Giacobazzi Piergiulio	Presente in aula consiliare
Giordani Andrea	Presente in aula consiliare
Guadagnini Irene	Presente in videoconferenza
Lenzini Diego	Presente in aula consiliare

Manenti Enrica	Presente in videoconferenza
Manicardi Stefano	Presente in videoconferenza
Moretti Barbara	Presente in aula consiliare
Parisi Katia	Presente in videoconferenza
Reggiani Vittorio	Presente in aula consiliare
Rossini Elisa	Presente in aula consiliare
Santoro Luigia	Presente in aula consiliare
Scarpa Camilla	Presente in aula consiliare
Silingardi Giovanni	Presente in videoconferenza
Stella Vincenzo Walter	Presente in aula consiliare
Trianni Federico	Presente in videoconferenza
Tripi Ferdinando	Presente in videoconferenza
Venturelli Federica	Presente in aula consiliare

e gli Assessori:

Baracchi Grazia	Presente in videoconferenza
Bortolamasi Andrea	Assente
Bosi Andrea	Assente
Cavazza Gianpietro	Presente in aula consiliare
Ferrari Ludovica Carla	Assente
Filippi Alessandra	Assente
Luca' Anna Maria	Presente in videoconferenza
Pinelli Roberta	Presente in aula consiliare
Vandelli Anna Maria	Assente

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.

Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 5

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALLE CASE RESIDENZA E CENTRI
DIURNI PER ANZIANI E CRITERI DI CONTRIBUZIONE PER CONCORRERE AL
PAGAMENTO DEL SERVIZIO**

Relatore: Assessora Pinelli

OMISSIS

Concluso il dibattito, il Presidente sottopone a votazione palese, per appello nominale, la sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il seguente esito:

Consiglieri presenti al voto: 31

Consiglieri votanti: 25

Favorevoli 24: i consiglieri Aime, Bergonzoni, Carpentieri, Carriero, Cirelli, Connola, Fasano, Forghieri, Franchini, Giordani, Guadagnini, Lenzini, Manenti, Manicardi, Parisi, Poggi, Reggiani, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli ed il Sindaco Muzzarelli.

Contrari 1: il consigliere Giacobazzi.

Astenuti 6: i consiglieri Bertoldi, Bosi, De Maio, Moretti, Rossini e Santoro.

Risultano assenti i consiglieri Prampolini e Baldini.

Il Presidente proclama l'esito dopo aver ricevuto conferma dal Segretario e dagli scrutatori.

““IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

- la Legge n.328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi sociali”;
- la Legge Regionale n.2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di accreditamento:
 - n. 514 del 20.04.2009 “Primo provvedimento della Giunta Regionale, attuativo dell'art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari”;
 - n. 2110 del 22.12.2009 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi socio-sanitari per anziani valevole per l'accredimento transitorio”;
 - n. 390 del 28.03.2011 “Accreditamento dei servizi socio-sanitari: attuazione dell'art. 23 della L.R 4/2008 e s.m.i e modifiche ed integrazioni delle D.G.R. 514/2009 e D.G.R. 2110/2009”;
 - n. 1899 del 10.12.2012 “Modifica DGR n. 514/2009: primo provvedimento della Giunta Regionale, attuativo dell'articolo 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari”;
 - n. 292 del 10.03.2014 “Adeguamento remunerazione servizi sociosanitari accreditati”;
 - n. 715 del 15.06.2015 “Accreditamento sociosanitario: modificazioni e integrazioni”;
 - n. 273 del 29.02.2016 “Approvazione del sistema di remunerazione dei servizi sociosanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente”;
 - n. 664 del 22.05.2017 "Prime misure di aggiornamento di strumenti e procedure relative ai servizi sociosanitari. Integrazioni e modifiche alle DGR n.564/2000 e DGR 514/2009";
 - n. 1516 del 17.09.2018 "Modifica della delibera di giunta regionale n. 273/2016 e provvisorio adeguamento della remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati";
 - n. 1429 del 02.09.2019 "Adeguamento provvisorio della remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati ai sensi della DGR n. 273/2016 e s.m.i.";
 - n. 1422 del 26.10.2020 "Adeguamento provvisorio della remunerazione dei servizi socio-

sanitari accreditati ai sensi della DGR n. 273/2016 e s.m.i.";

- il D.P.C.M n. 159/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”, in particolare l'art.2, comma 1, che recita: “l'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché alla definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni”;

- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 249/2015 "Applicazione D.P.C.M. n. 159/2013: Determinazioni in materia di soglie ISEE per l'accesso a prestazioni sociali agevolate in ambito sociale e socio-sanitario" e n. 2308/2016 "Determinazioni in materia di soglie ISEE per l'accesso a prestazioni sociali agevolate in ambito sociale e socio-sanitario dal 1/1/2017";

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1206/2007 “Fondo Regionale Non Autosufficienza. Indirizzi attuativi della deliberazione G.R. 509/2007” con particolare riferimento all'Allegato 2 relativo alle modifiche ed integrazioni alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1378/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, nella quale si prevede l'elaborazione del progetto individualizzato di vita e di cure quale presupposto per l'attivazione di diversi servizi, tra cui anche l'inserimento nei servizi residenziali, con particolare riferimento all'accoglienza temporanea di sollievo;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 470/1986 “Case protette Comunali per Anziani: finalità, criteri di ammissione e modalità di pagamento rette”;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 dell'11/05/2017 “Regolamento comunale per l'accesso alle case residenza e ai centri diurni per anziani e criteri di contribuzione per concorrere al pagamento dei servizi. Approvazione.”

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 662 del 22/11/2017 “Regolamento comunale per l'accesso alle case residenza e ai centri diurni per anziani e criteri di contribuzione per concorrere al pagamento dei servizi approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41/2017. Criteri applicativi.”;

Valutati gli effetti dell'applicazione del nuovo regolamento di accesso, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41/2017, che aveva radicalmente cambiato l'impostazione precedente;

Rilevato alcuni squilibri dovuti all'articolazione dei macropunteggi che pare opportuno superare; in particolare si sono evidenziate situazioni di anziani non autosufficienti soli, non assistibili a domicilio e con scarse risorse economiche che hanno incontrato notevoli difficoltà ad accedere al servizio, a causa principalmente del limitato punteggio per la condizione economica (massimo 15 punti). Il punteggio per questa condizione, quando abbinato ad una condizione assistenziale e sanitaria non gravissima, è spesso insufficiente per raggiungere una posizione utile in graduatoria e consentire l'accesso dell'anziano, di converso l'accesso in una posizione utile della graduatoria era maggiormente garantito ad anziani con alto punteggio per la condizione socio-assistenziale e sanitaria (massimo 60 punti) e con situazione economica decisamente più florida per il possesso di rilevanti patrimoni mobiliari e/o immobiliari;

Ritenuto pertanto opportuno, a seguito delle verifiche effettuate e al fine di garantire una maggiore equità nell'accesso al servizio, modificare alcuni aspetti del regolamento in vigore approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41/2017;

Considerato che le variazioni proposte sono finalizzate ad evitare l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti per inserire in graduatoria persone bisognose di soluzioni

immediate, non in possesso di condizioni economiche da consentire l'accesso su posti a gestione privata, e riguardano principalmente l'attribuzione di un diverso peso dei punteggi previsti dai tre macro criteri utilizzati per l'elaborazione della graduatoria, di cui all'articolo 5 del Regolamento di accesso del 2017;

Ritenuto quindi opportuno modificare i punteggi sopra citati come segue:

- Bisogno socio-assistenziale e sanitario dell'anziano: punteggio massimo attribuibile da 60 punti a 50 punti;
- Risorse della rete familiare (coniuge e figli): punteggio massimo attribuibile da 25 punti a 15 punti;
- Condizione economica: punteggio massimo attribuibile da 15 punti a 35 punti;

Ritenuto pertanto necessario riapprovare il Regolamento comunale per l'accesso alle case residenza e ai centri diurni per anziani al fine di meglio rispondere alle esigenze socio-assistenziali e sanitarie, e rispondendo a principi di equità nei confronti dei cittadini anziani e delle loro famiglie;

Dato atto che l'Amministrazione avrà la facoltà di definire livelli di flessibilità in aumento della quota di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi in conformità con le disposizioni regionali in materia;

Dato atto che le modifiche del Regolamento approvate con la presente deliberazione sono applicabili dalla graduatoria del mese di giugno 2021, e che tutte le domande non soddisfatte presenti nell'ultima graduatoria verranno automaticamente ricollocate nella prima graduatoria utile successiva, previo ricalcolo dei punteggi.

Dato atto inoltre:

- che il numero dei posti accreditati di casa residenza e di centro diurno per anziani viene definito dal Comitato di Distretto nel documento di programmazione relativo ai servizi per la non autosufficienza;
- che le schede attributive di punteggio per i criteri relativi ai bisogni sociosanitari dell'anziano e alle risorse della rete familiare, saranno approvate dal Comitato di Distretto.

Richiamato l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;

Vista la delega di funzioni prot. n. 323865 del 04/11/2019 con il quale il Dirigente del Settore Servizi Sociali, Sanitari e per l'Integrazione, dott. Massimo Terenziani delega la dott.ssa Annalisa Righi, Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Servizi diretti e indiretti, ad adottare le deliberazioni di Giunta o di Consiglio di competenza del Servizio;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Servizi diretti e indiretti, dott.ssa Annalisa Righi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sociali, Sanitari e per l'integrazione, dott. Massimo Terenziani, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di organizzazione dell'ente;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare competente nella seduta del 3/02/2021;

Delibera

- di approvare il “Regolamento comunale per l'accesso alle Case residenza e ai Centri diurni per anziani e criteri di contribuzione per concorrere al pagamento dei servizi” allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che la principale modifica concerne i punteggi da attribuire ai tre macro criteri per l'elaborazione della graduatoria previsti all'articolo 5 del Regolamento previgente, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41/2017, come segue:

= Bisogno socio-assistenziale e sanitario dell'anziano: punteggio massimo attribuibile da 60 punti a **50** punti;

= Risorse della rete familiare (coniuge e figli): punteggio massimo attribuibile da 25 punti a **15** punti;

= Condizione economica: punteggio massimo attribuibile da 15 punti a **35** punti;

- di dare atto inoltre:

= che le modifiche del Regolamento approvate con la presente deliberazione sono applicabili dalla graduatoria del mese di giugno 2021, e che tutte le domande non soddisfatte presenti nell'ultima graduatoria verranno automaticamente ricollocate nella prima graduatoria utile successiva, previo ricalcolo dei punteggi, senza necessità di presentazione di una nuova domanda;

= che il numero dei posti accreditati di casa residenza e di centro diurno per anziani viene definito dal Comitato di Distretto nel documento di programmazione relativo ai servizi per la non autosufficienza;

= che le nuove schede attributive di punteggio per i criteri relativi ai bisogni sociosanitari dell'anziano e alle risorse della rete familiare che recepiscono le modifiche apportate col presente atto, saranno approvate dal Comitato di Distretto.””

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto con firma digitale

Il Presidente
POGGI FABIO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALLE CASE RESIDENZA E AI CENTRI DIURNI PER ANZIANI E CRITERI DI CONTRIBUZIONE PER CONCORRERE AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO.

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

Il Regolamento definisce le modalità di accesso alle case residenza e ai centri diurni per anziani, limitatamente ai posti accreditati per la non autosufficienza di cui alla DGR. 514/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Il numero dei posti accreditati di casa residenza e di centro diurno viene definito dal Comitato di Distretto nel documento di programmazione relativo ai servizi per la non autosufficienza.

In particolare, il presente Regolamento ha per oggetto l'individuazione dei criteri di accesso e priorità ai fini dell'inserimento, il percorso per attivare la valutazione socio-sanitaria ai fini dell'ammissione in graduatoria e le modalità di approvazione della stessa.

Col presente Regolamento si intende inoltre disciplinare i criteri di contribuzione al costo dei servizi.

Il presente Regolamento nel disciplinare i criteri di accesso ai servizi, ha le seguenti principali finalità:

- garantire all'anziano non autosufficiente livelli progressivi di tutela, sulla base della progettazione personalizzata attraverso l'attivazione di servizi il più adeguati possibile a rispondere alle esigenze socio-assistenziali e sanitarie dello stesso;
- definire procedure, modalità e criteri per l'accesso che rispondano a principi di equità nei confronti dei cittadini anziani e delle loro famiglie, e che tengano conto prioritariamente della condizione della persona anziana, dei suoi bisogni assistenziali, sanitari, relazionali e della condizione economica.

ART. 2 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI

a) Casa Residenza per anziani

La Casa residenza per anziani è una struttura socio-sanitaria residenziale destinata ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti non assistibili nel proprio ambito familiare. L'obiettivo della Casa residenza per anziani è il mantenimento delle autonomie residue e il recupero delle capacità fisiche, mentali e relazionali della persona anziana, grazie alla presenza di personale specializzato che garantisce assistenza nelle attività quotidiane, assistenza medica di base, prestazioni infermieristiche e riabilitative.

Il servizio di Casa Residenza per Anziani garantisce:

- assistenza diurna e notturna agli ospiti nelle attività quotidiane;
- assistenza medica, infermieristica e fisioterapica;
- servizi alberghieri con riferimento alla pulizia dei locali, alla giornata alimentare degli ospiti e alla lavanderia;
- attività aggregative e ricreativo-culturali.

Le attività socio-assistenziali e sanitarie sono realizzate secondo quanto previsto dal programma assistenziale personalizzato di cui ogni ospite è titolare.

b) Centro Diurno

Il Centro Diurno è una struttura socio-sanitaria a carattere diurno finalizzata a favorire la permanenza a domicilio della persona anziana, supportando ed integrando il lavoro di cura della famiglia. L'obiettivo del Centro Diurno è quello di offrire aiuto e tutela socio-assistenziale e socio-sanitaria all'anziano nelle ore diurne, potenziando e mantenendo le abilità e competenze residue, relative alla sfera dell'autonomia, dell'identità, dell'orientamento spaziotemporale, della relazione interpersonale e della socializzazione.

La frequenza ai centri diurni può essere o a tempo pieno o part-time secondo modalità flessibili sulla base del progetto personalizzato predisposto per ogni ospite. Di norma il servizio garantisce l'apertura per almeno sei giorni la settimana e per un arco orario non inferiore alle dieci ore giornaliere.

Il servizio di CD garantisce:

- assistenza agli ospiti nelle attività quotidiane;
- somministrazione dei pasti;
- attività di mobilitazione;
- attività aggregative e ricreativo-culturali.

L'assistenza infermieristica è assicurata dal gestore secondo quanto previsto nei piani personalizzati, mentre l'assistenza medica è garantita dal Medico di Medicina Generale dell'anziano.

Le attività socio-assistenziali e sanitarie sono realizzate secondo quanto previsto dal programma assistenziale personalizzato di cui ogni ospite è titolare.

b1) Trasporto

Il Trasporto casa centro casa si configura come servizio aggiuntivo rispetto alla fruizione del centro diurno; la modalità di realizzazione del servizio è disciplinata all'interno dei singoli contratti di servizio coi soggetti gestori dei centri diurni.

L'attivazione del trasporto avviene sulla base della progettazione personalizzata secondo le modalità ed i criteri individuati nella Deliberazione di Giunta comunale n.159/2014.

La compartecipazione al costo del trasporto da parte del cittadino viene conteggiata separatamente ed è equivalente per ogni tratta al costo ordinario del titolo di viaggio per i mezzi pubblici cittadini, tratta urbana.

ART. 3 – DESTINATARI E REQUISITI D'ACCESSO

Sono destinatari del presente Regolamento i cittadini residenti nel Comune di Modena, di età di norma superiore ai 65 anni, in condizioni di non autosufficienza, per i quali il progetto individuale richiede l'attivazione di un servizio residenziale o diurno.

La condizione di non autosufficienza, definita attraverso l'utilizzo di apposite scale valutative, è condizione necessaria per l'accesso nei posti accreditati.

Si specifica che il requisito della residenza anagrafica si considera soddisfatto qualora l'anziano abbia perfezionato la pratica di residenza nel Comune di Modena.

Tale residenza deve essere riferita ad un'abitazione privata, in cui l'anziano abbia vissuto nel periodo precedente alla richiesta di inserimento.

Potranno essere inseriti in graduatoria anche cittadini di età inferiore ai 65 anni, qualora gli stessi abbiano una condizione di non autosufficienza e una patologia "assimilabile" all'età anziana; l'assimilabilità viene certificata dall'Azienda USL.

ART. 4 – MODALITA' D'ACCESSO E PROGETTAZIONE PERSONALIZZATA

L'accesso alle case residenza e centri diurni per anziani prevede un percorso di valutazione dei bisogni e del contesto socio-sanitario e relazionale della persona a cura dell'assistente sociale e del personale medico ed infermieristico.

Per attivare il percorso di valutazione socio-sanitaria, l'utente deve rivolgersi al Servizio Sociale Territoriale, presso il polo territoriale di residenza, rappresentando la propria situazione problematica.

A partire dall'analisi condivisa dei bisogni e delle risorse della persona anziana e del suo contesto socio-relazionale viene elaborato il progetto personalizzato di vita e di cura, di cui alla DGR 1206/2007, che può prevedere l'attivazione di diversi servizi, fra cui anche l'inserimento in casa residenza o centro diurno.

L'assistente sociale, in integrazione col personale sanitario, elabora la valutazione sociale, sanitaria e relazionale, ed unitamente all'anziano e alla famiglia definiscono la progettazione personalizzata.

Quando la progettazione condivisa è orientata all'ingresso in casa residenza o centro diurno, l'assistente sociale cura la presentazione della domanda di accesso, corredata di tutta la documentazione necessaria attributiva di punteggio, al Servizio Gestione Servizi diretti e indiretti del Comune.

Al momento della presentazione della domanda di casa residenza, si ritiene fondamentale privilegiare la volontà dell'anziano, in relazione al forte cambiamento del contesto di vita dovuto alla scelta di ingresso in residenza.

L'anziano e/o i suoi familiari, nella compilazione della domanda, sottoscrivono l'impegno al rispetto dei Regolamenti vigenti e a concorrere al pagamento della retta.

La domanda ha validità due anni dalla data di inserimento in graduatoria e può essere aggiornata in ogni momento qualora vi siano cambiamenti nelle condizioni attributive di punteggio; le modifiche verranno recepite nella prima graduatoria successiva.

ART. 5 – CRITERI PER L'ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA

Fermo restando il requisito della non autosufficienza psico-fisica, quale condizione necessaria per la presentazione della domanda, le domande presentate vengono valutate in base ai seguenti criteri di priorità:

- **Bisogno socio-assistenziale e sanitario dell'anziano:** tale criterio definisce le necessità di assistenza e tutela socio-sanitaria dell'anziano, e rileva gli elementi legati alla non autosufficienza fisica e alle problematiche relazionali-comportamentali.

La scheda di valutazione sarà articolata in appositi indicatori che misureranno le seguenti variabili:

- autonomia nelle attività della vita quotidiana;
- autonomia nei comportamenti della vita quotidiana e nelle attività di relazione;
- condizione sanitarie;
- condizione abitativa e ambientale.

Il punteggio massimo attribuibile a tale criterio è di **50/100**.

- **Risorse della rete familiare (coniuge e figli):** tale criterio valuta la capacità di supporto assistenziale della rete familiare.

La scheda di valutazione sarà articolata in appositi indicatori che misureranno le seguenti variabili:

- analisi delle risorse e dei vincoli presenti nella rete familiare;

- disponibilità affettiva e relazionale della rete parentale;
- capacità di risposta della rete parentale ai bisogni assistenziali e tutelari.

Il punteggio massimo attribuibile a tale criterio è di **15/100**.

Si specifica che per i servizi diurni il punteggio massimo sarà attribuito in modo proporzionale alla capacità della famiglia di prendersi cura del proprio congiunto, essendo il servizio di centro diurno integrativo e non sostitutivo al lavoro di cura della famiglia. Per quanto riguarda le case di residenza tale punteggio sarà attribuito invece con un criterio di proporzionalità inversa essendo il servizio sostitutivo al lavoro di cura della famiglia.

- **Condizione economica:**

Per definire il punteggio relativo alla condizione economica dell'anziano per l'accesso in CRA si fa riferimento all'art. 6, comma 3 del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, che prevede l'utilizzo dell'ISEE socio-sanitario residenze che fa riferimento al nucleo ristretto dell'anziano ed è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio maggiorenne non ricompreso nel nucleo familiare.

La componente aggiuntiva non viene calcolata nel caso in cui i figli stessi, o un componente del loro nucleo, risultino in condizione di disabilità media, grave o di non autosufficienza e/o risulti accertata la condizione di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici rispetto al beneficiario, certificata dalle amministrazioni competenti.

Per l'accesso al servizio di centro diurno viene utilizzato l'ISEE socio-sanitario.

Il punteggio massimo attribuibile al criterio che valuta la condizione economica è di **35/100** per entrambe i servizi (CRA e CD).

Il punteggio verrà calcolato con un criterio di proporzionalità inversa, utilizzando la seguente formula:

$$P = 35 - (35/35.000 * X \text{ valore ISEE})$$

P = punteggio attribuito

35 = punti massimi attribuibili

€ 35.000 = ISEE di riferimento che attribuisce un punteggio pari a 0.

Per valori di ISEE uguali o superiori a 35.000, o qualora l'ISEE non venga presentato il punteggio attribuito per la componente economica sarà pari a 0.

Il Dirigente del Servizio Gestione servizi diretti e indiretti procede, con cadenza di norma bimestrale, all'approvazione di due distinte graduatorie, l'una di Casa Residenza l'altra di Centro Diurno. La posizione in graduatoria viene individuata sommando i punteggi ottenuti in ogni singolo criterio di cui al presente articolo e ordinando i punteggi della singola domanda in ordine decrescente; si colloca nella prima posizione chi ha il punteggio più alto poi le posizioni successive vengono ordinate via via in senso decrescente; a parità di punteggio, l'ISEE diviene il principio ordinatore, con precedenza per chi ha indicatore ISEE più basso.

La graduatoria rimane in vigore e viene utilizzata per coprire i posti residui disponibili fino alla predisposizione di quella successiva.

ART. 6 – COMMISSIONE

Una Commissione, composta da dirigenti e funzionari del Settore Servizi Sociali e da dirigenti e funzionari dell'Azienda USL, Distretto 3 di Modena, nominata con apposito atto del dirigente del Servizio Gestione Servizi diretti e indiretti, svolge le seguenti funzioni:

- supporto, supervisione e garanzia della correttezza della procedura di assegnazione dei punteggi e definizione delle graduatorie di accesso ai servizi;

- formalizzazione degli inserimenti nei servizi residenziali e diurni per persone affette da patologie dementigene;
- approvazione della programmazione delle temporanee di sollievo;
- formalizzazione degli inserimenti temporanei urgenti e degli inserimenti temporanei di riattivazione;
- valutazione di situazioni e/o casi particolari.

La Commissione valuta inoltre le richieste di variazione di frequenza dei servizi diurni e prende atto degli adeguamenti dei punteggi derivanti da rivalutazioni connesse a variazioni della condizione socio assistenziale e sanitaria degli anziani già inseriti in graduatoria. a seguito di rivalutazione, e formalizza gli inserimenti temporanei urgenti in casa residenza.

La Commissione, si riunisce periodicamente secondo un calendario predisposto su base annua.

Le graduatorie di accesso alle case residenza per le accoglienze di lungo periodo e di accesso ai centri diurni vengono approvate con atto del Dirigente del Servizio competente, in qualità di Presidente della Commissione.

ART. 7 – MODALITA' D'ACCESSO

L'accesso, a seguito della formalizzazione della graduatoria, di cui all'art. 6 del presente Regolamento, avviene attraverso una proposta telefonica all'anziano o ai suoi famigliari.

La proposta d'accesso può riguardare qualunque posto accreditato disponibile all'interno della rete dei servizi residenziali e diurni.

L'interessato è tenuto a dare una risposta in merito all'accettazione o meno del posto entro il giorno lavorativo successivo alla data di comunicazione. Qualora non pervengano indicazioni dall'interessato circa l'accettazione del posto entro il giorno lavorativo successivo alla comunicazione anche telefonica, si procederà a scorrere la graduatoria.

In caso di rinuncia all'ingresso, si procede scorrendo la graduatoria; la persona rinunciataria è tenuta a formalizzare la rinuncia, consapevole che al secondo rifiuto si procederà d'ufficio alla cancellazione dell'interessato dalla graduatoria stessa.

È ammessa la sospensione all'ingresso nel caso in cui la persona sia ospedalizzata o sia già inserita in una specifica CRA su posto privato e desideri attendere la disponibilità del posto accreditato in quella struttura.

Non è prevista la possibilità per il cittadino di scegliere la casa residenza o il centro diurno in cui essere inserito; qualora sia possibile verranno considerate richieste specifiche indicate nella domanda, debitamente motivate dall'assistente sociale.

Per evitare spostamenti di struttura e tutelare il benessere dell'anziano è possibile per le persone già inserite in regime privato attendere il posto accreditato presso la struttura in cui sono inseriti; a tali persone che, chiamate, hanno rinunciato al posto proposto, pur avendo maturato un diritto, si procederà a proporre il primo posto libero nella struttura richiesta, (fermo restando l'opportunità di dare risposta alle situazioni temporanee urgenti o sollievi estivi) nelle more dello scorrimento della graduatoria.

L'ingresso di lunga permanenza non prevede la possibilità di cambiare struttura se non per disposizione del Comune.

ART. 8 – LE DIVERSE TIPOLOGIE DI ACCOGLIENZA IN CASA RESIDENZA

Le risposte assistenziali delle Case Residenza possono variare in base alle finalità del ricovero e alla caratteristica temporale dell'accoglienza.

Si possono distinguere diverse tipologie di accoglienza:

- accoglienza di lungo periodo o permanente che individua la casa residenza come luogo di vita stabile per l'anziano;
- accoglienza temporanea di sollievo che ha la funzione di garantire alla famiglia un periodo di riposo dai compiti di cura;
- accoglienza temporanea in situazioni d'urgenza finalizzate a garantire tempestivamente all'anziano la necessaria continuità di cura anche a seguito di dimissioni protette ospedaliere e/o accadimenti impreveduti che possono coinvolgere l'anziano e/o i suoi famigliari;

Si precisa che l'ingresso temporaneo non costituisce strada preferenziale per l'ingresso di lungo periodo o permanente in Casa Residenza.

ART. 9 – AMMISSIONI TEMPORANEE URGENTI IN CASA RESIDENZA

Talvolta possono determinarsi situazioni che richiedono un inserimento residenziale in via di urgenza, in quanto l'anziano non risulta sufficientemente tutelato o tutelabile al domicilio, con un reale pregiudizio per la sua incolumità psico-fisica.

Rientrano in questa fattispecie le situazioni di anziani soli senza risorse parentali e/o economiche in grado di garantire, anche con l'ausilio di tutti i servizi domiciliari pubblici e/o privati, la necessaria tutela e assistenza.

Possono rientrare inoltre le situazioni di anziani in dimissione dai reparti ospedalieri qualora i famigliari, per le mutate condizioni socio-sanitarie dei congiunti, siano impossibilitati a gestire nell'immediato il rientro a domicilio e siano impossibilitati a sostenere il costo di un posto reperito sul mercato privato.

In tali situazioni, rendendosi necessario attivare una soluzione immediata, l'anziano viene accolto temporaneamente in Casa Residenza, in attesa che la famiglia, col supporto dei servizi, predisponga l'attivazione degli interventi socio-sanitari domiciliari necessari o presenti domanda per l'inserimento in graduatoria per l'accoglienza permanente nei posti accreditati di casa residenza.

Tali inserimenti, che potranno protrarsi di norma per un tempo non superiore ai tre mesi, saranno autorizzati tramite lettera a firma del Dirigente del Servizio. Il Dirigente avrà facoltà anche di autorizzare per situazioni particolari la permanenza oltre i 90 giorni; a titolo esemplificativo e non esaustivo la proroga oltre i termini potrà essere autorizzata:

- nelle more della nomina dell'Amministratore di sostegno al fine di garantire tutela ad anziani privi di qualsiasi riferimento parentale;
- ad anziani soli o con rete parentale inadeguata o per adeguamento ambiente domestico dovuto alle mutate condizioni dell'utente, che pur non essendo in posizione utile in graduatoria per l'ingresso in CRA, non sono tutelabili a domicilio e non hanno risparmi per il pagamento di una retta sul privato.

ART. 10 – AMMISSIONI TEMPORANEE DI SOLLIEVO

L'accoglienza temporanea di sollievo ha la funzione di garantire alla famiglia un periodo di riposo dai compiti di cura.

Gli ingressi temporanei di sollievo sono programmati con un congruo anticipo, in quanto la funzione di tali periodi di ospitalità è quella di consentire alla famiglia e/o al caregiver di organizzarsi momenti liberi dagli impegni di cura (vacanze, assenza programmata per ferie dell'assistente famigliare, particolari impegni famigliari, etc.). Le famiglie possono beneficiare di questa possibilità per un massimo di tre mesi nell'arco dell'anno; nei mesi estivi (giugno-settembre compresi) ogni famiglia può usufruire di un solo mese.

Fermo restando la definizione annuale del termine di presentazione della domanda per consentire la programmazione estiva, gli accessi saranno ordinati sulla base dei criteri previsti dal presente Regolamento.

ART. 11 – PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO AL FINE VITA

A seguito della Delibera di Giunta Regionale 560/2015, “Riorganizzazione della rete locale di cure palliative” nel Distretto socio-sanitario di Modena è stato avviato un progetto sperimentale teso ad inserire le Case Residenze per anziani all'interno della Rete Locale di Cure Palliative nella logica di migliorare l'assistenza alle persone anziane in stadio avanzato e terminale, sviluppando nel personale che opera nelle Case Residenza Anziani (CRA), in particolare medici, infermieri e OSS, competenze sulle cure palliative, le prassi, gli strumenti terapeutici e la cultura che le ispira.

Si definisce pertanto che per i percorsi di accompagnamento alla morte anche se accolti in regime temporaneo, sulla base di quanto disposto dal precedente articolo 9, qualora la famiglia e la persona lo richiedano possono essere conclusi nella medesima struttura.

ART. 12 – SERVIZI RIVOLTI A PERSONE CON PATOLOGIE DEMENTIGENE

Le persone con patologie involutive o dementigene esprimono bisogni molto diversi a seconda del livello di gravità della malattia, delle differenti fasi e modalità con cui si presenta. Questi elementi differenziano le tipologie di interventi socio-assistenziali e riabilitativi che devono essere messi in campo per sostenere i familiari nei compiti di cura nei confronti di persone affette da demenza, con disturbi comportamentali di lieve e media entità, in fase di scompenso.

Per tali ragioni è stato dedicato un nucleo presso una casa residenza per anziani ed è stato aperto un centro diurno specialistico; entrambi i servizi sono rivolti a persone affette da tali patologie; l'inserimento nei servizi specialistici è a termine.

a) Nucleo specialistico

Il nucleo specialistico è rivolto a persone con patologia dementigena che manifestano disturbi del comportamento in fase acuta. L'accesso al nucleo specialistico prevede la presentazione della domanda e la valutazione da parte di una équipe definita sulla base delle indicazioni del Comitato di Distretto. Tutti gli inserimenti nel nucleo sono considerati temporanei, di durata variabile in relazione all'evoluzione della fase acuta e al raggiungimento di una situazione di equilibrio assistenziale secondo il progetto personalizzato. Pertanto, non sarà possibile, al momento della dimissione, proporre un ulteriore inserimento temporaneo presso un'altra casa residenza. La dimissione dal nucleo non dà diritto ad alcuna priorità rispetto all'ingresso in residenza anche se la persona è presente in graduatoria. Rimane invariata la possibilità per la famiglia di beneficiare anche presso il nucleo del mese di sollievo durante l'anno.

b) Centro Diurno specialistico

Il Centro Diurno specialistico è un centro socio-assistenziale che ha caratteristiche di temporaneità ed è mirato alla gestione di disturbi comportamentali legati alla demenza. Offre sostegno alle famiglie al fine di favorire, per quanto possibile, la permanenza a domicilio dell'anziano. Il Centro garantisce, nelle ore diurne, assistenza socio-sanitaria specifica, fornendo supporto ed aiuto nelle attività di vita quotidiana; offre inoltre attività mirate al mantenimento delle abilità personali e al rallentamento del decadimento cognitivo;

Gli accessi ai servizi specialistici saranno ordinati sulla base della valutazione clinica della persona, coniugati con la capacità di tenuta della rete.

ART. 13 – INSERIMENTI TEMPORANEI DI RIATTIVAZIONE

Le accoglienze di riattivazione rispondono all'esigenza di garantire il maggior recupero possibile delle funzionalità anche a seguito di un evento traumatico che ha compromesso le autonomie della persona, attraverso interventi di riattivazione.

La programmazione distrettuale definisce il numero di posti dedicati.

Tali inserimenti, provenienti in gran parte dai percorsi di dimissioni protette dai presidi sanitari, avvengono a seguito della valutazione di un'apposita equipe multidimensionale, sempre integrata dalla competenza del medico-fisiatra.

Tale equipe definisce il programma riabilitativo e i tempi necessari al raggiungimento degli obiettivi previsti, tenendo conto che, di norma la durata massima del periodo di riattivazione è di 30 giorni; in tale periodo l'utente non partecipa al costo del servizio.

Gli accessi saranno ordinati sulla base dell'ordine di arrivo delle domande.

ART. 14 – MANTENIMENTO DEL POSTO E USCITA DAL SERVIZIO

a) Casa Residenza

L'uscita dalla Casa Residenza può avvenire per rinuncia scritta presentata dall'interessato o da chi lo rappresenta. L'uscita può avvenire inoltre, a cura del Servizio Gestione, anche su segnalazione del soggetto gestore, a fronte di gravi inadempienze, compreso il mancato pagamento della quota di compartecipazione al costo del servizio.

L'assenza dal servizio, con mantenimento del posto, avviene quando l'utente si assenta dalla Casa Residenza in seguito a ricovero ospedaliero o terapeutico. Durante i periodi di assenza l'ospite è tenuto a pagare la quota di compartecipazione secondo quanto previsto dalle deliberazioni regionali.

b) Centro Diurno

L'uscita dal Centro Diurno può avvenire o per rinuncia volontaria dell'ospite, o suoi famigliari, mediante atto scritto, oppure per la modifica del progetto assistenziale.

In caso di modifiche assistenziali e sanitarie tali da pregiudicare l'adeguatezza del Centro Diurno rispetto alla situazione psico-fisica della persona, si può procedere all'uscita dell'ospite concordando con lo stesso e i suoi famigliari tempi e modalità, reindirizzando la persona verso altri servizi della rete più consoni al suo bisogno.

L'uscita può avvenire inoltre, su istanza dell'Amministrazione, a fronte di gravi inadempienze, compreso il mancato pagamento della quota di compartecipazione al costo del servizio.

Si ha diritto al mantenimento del posto in caso di malattia e/o di ricoveri sanitari; per altre motivazioni la mancata frequenza del Centro Diurno, svolte le opportune verifiche, può comportare l'uscita dal servizio. Durante i periodi di assenza l'ospite è tenuto a pagare la quota di compartecipazione secondo quanto previsto dalle deliberazioni regionali.

ART. 15 – INSERIMENTI SU POSTI NON ACCREDITATI

È possibile autorizzare l'inserimento di anziani in Case Residenza su posti non accreditati, anche collocati fuori dal territorio comunale, solo in via assolutamente straordinaria, sulla base di valutazioni professionali circa l'indispensabilità di tale soluzione, compatibilmente con le disponibilità economiche del Comune e dell'Azienda USL.

Si specifica che tali tipologie di inserimenti si configurano di norma come progetti temporanei e vengono a titolo esemplificativo e non esaustivo attivati per consentire agli anziani la vicinanza alla propria rete familiare o ai contesti abituali di vita.

ART. 16 - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

Il costo del servizio viene calcolato sulla base delle deliberazioni regionali inerenti le tariffe previste dal sistema di accreditamento; la quota di compartecipazione al costo della CRA e del CD a carico dell'utente (in forma di tariffa) è fissata nelle deliberazioni regionali.

Gli ospiti dei servizi residenziali e i fruitori dei Centri Diurni hanno l'obbligo di assumersi le spese relative al pagamento della tariffa a proprio carico.

Sul valore della tariffa a carico dell'ospite, è possibile, in presenza di determinate condizioni economiche valutate in base all'indicatore Isee, richiedere un'agevolazione; l'Amministrazione Comunale garantirà comunque all'anziano il mantenimento di una quota per le spese personali.

Si farà riferimento all'ISEE socio-sanitario residenze per le agevolazioni sulle tariffe delle CRA, all'ISEE socio-sanitario per le agevolazioni sulle tariffe del CD. L'agevolazione sulla tariffa avrà validità annuale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di definire livelli di flessibilità in aumento della quota di compartecipazione al costo dei servizi, in conformità con le disposizioni regionali in materia.

Per il solo Centro Diurno, la tariffa del servizio di trasporto a carico dell'utente viene calcolata separatamente.

Per l'anno 2021, sulla base della normativa regionale di riferimento (DGR 273/2016 e ss.mm.ii), la quota di compartecipazione a carico del cittadino (tariffa utente) per il servizio di Casa Residenza per Anziani è fissata in € 50,05 giornaliera, e per il servizio di Centro Diurno in € 29,35 giornaliera.

La quota mensile che sarà garantita all'utente accolto presso la CRA per le spese minute e personali è pari almeno a € 100,00; in casi particolari si potranno valutare aumenti della quota a fronte di esigenze personali particolari dimostrate dall'anziano;

La Giunta comunale definisce, di norma annualmente, le soglie di valore ISEE di riferimento per il calcolo delle agevolazioni, nonché gli eventuali aumenti della tariffa nell'ambito della flessibilità consentita dalla normativa regionale sopra citata; adotta inoltre ogni altro adempimento necessario al funzionamento del sistema di applicazione delle tariffe.

ART. 17 – SUGGERIMENTI E RECLAMI

Eventuali reclami e suggerimenti rispetto alle procedure di cui al presente Regolamento e agli altri provvedimenti riguardanti il funzionamento delle CRA e CE, vanno presentati in forma scritta, sufficientemente circostanziata e debitamente sottoscritta, ed indirizzati al Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Servizi diretti e indiretti.

Il Comune si impegna a rispondere per iscritto entro il termine di 30 giorni dal ricevimento.

ART. 18 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In base a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 i dati personali e le informazioni acquisite sono oggetto di trattamento secondo le modalità e le cautele previste dal predetto Regolamento.

Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti della persona.

Agli interessati o alle persone presso le quali sono raccolti i dati, saranno date le informazioni di cui all'art. 13 (informativa sull'utilizzo e trattamento) del Regolamento UE 2016/679.

Il titolare del trattamento è il Comune di Modena che agisce per la finalità istituzionale di rilevante interesse pubblico di garantire interventi socio-assistenziali a favore di persone anziane non autosufficienti. Il conferimento dei dati da parte degli interessati è da ritenersi obbligatorio per fruire del servizio.

ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data in cui si inizierà la raccolta delle domande che verranno inserite nella graduatoria del mese di giugno 2021.

Tutte le domande non soddisfatte presenti nell'ultima graduatoria verranno automaticamente ricollocate nella prima graduatoria utile successiva, previo ricalcolo dei punteggi sulla base del presente Regolamento.



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE**

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALLE CASE RESIDENZA E CENTRI DIURNI PER ANZIANI E CRITERI DI CONTRIBUZIONE PER CONCORRERE AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 196/2021, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 04/02/2021

Sottoscritto dal Dirigente
(RIGHI ANNALISA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

**VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE**

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALLE CASE RESIDENZA E CENTRI DIURNI PER ANZIANI E CRITERI DI CONTRIBUZIONE PER CONCORRERE AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n. 196/2021.

Modena li, 04/02/2021

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(TERENZIANI MASSIMO)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALLE CASE RESIDENZA E CENTRI DIURNI PER ANZIANI E CRITERI DI CONTRIBUZIONE PER CONCORRERE AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 196/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 04/02/2021

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE **Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALLE CASE RESIDENZA E CENTRI DIURNI PER ANZIANI E CRITERI DI CONTRIBUZIONE PER CONCORRERE AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 196/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 04/02/2021

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta n. 5 del 11/02/2021

**OGGETTO : REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALLE CASE
RESIDENZA E CENTRI DIURNI PER ANZIANI E CRITERI DI
CONTRIBUZIONE PER CONCORRERE AL PAGAMENTO DEL
SERVIZIO**

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 17/02/2021 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 28/02/2021

Modena li, 05/03/2021

**II SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale**